

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2020/C 298/06)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione ⁽¹⁾

COMUNICAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA DEL DOCUMENTO UNICO

«BERGLAND»

PGI-AT-A0211-AM01

Data della comunicazione: 24.6.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

A seguito del passaggio dal registro delle superfici vitate al sistema integrato di gestione e controllo è necessario adeguare il valore massimo per ettaro (*Hektarhöchstsatz*).

DOCUMENTO UNICO

1. Nome del prodotto

Bergland

2. Tipo di indicazione geografica

IGP — Indicazione geografica protetta

3. Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino
11. Mosto di uve parzialmente fermentato

4. Descrizione del vino (dei vini)

Ai sensi della legge sul vino austriaca, i vini con l'indicazione geografica «Bergland» devono essere identificati sull'etichetta con il termine tradizionale «Landwein». Il succo delle uve deve presentare un peso minimo del mosto di 14 gradi Babo (= 8,7 % vol). Il titolo alcolometrico volumico minimo è pari a 8,5 % vol mentre l'acidità minima è pari a 4 g/l. Ulteriori caratteristiche analitiche e le caratteristiche analitiche per il mosto di uve parzialmente fermentato figurano nel disciplinare di produzione. L'indicazione geografica «Bergland» è utilizzata principalmente per vini leggeri, secchi, spiccatamente fruttati e acidi.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	in milliequivalenti per litro
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

⁽¹⁾ GUL 9 dell'11.1.2019, pag. 2.

5. Pratiche di vinificazione

a. Pratica enologica specifica

Restrizioni applicabili all'elaborazione

Per l'indicazione geografica «Bergland» sono ammesse tutte le pratiche enologiche previste dai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935, per i vini con indicazione geografica protetta e il mosto di uve parzialmente fermentato, ad eccezione del trattamento con sorbato di potassio (allegato I A, punto 2.4) e dimetildicarbonato (allegato I A, punto 2.7). La disacidificazione del «Landwein» è possibile in conformità ai regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935. L'eventuale acidificazione è decisa dalla ministra federale per l'Agricoltura, le regioni e il turismo, in funzione delle condizioni meteorologiche durante il periodo vegetativo. Le condizioni dell'eventuale acidificazione si rifanno alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2019/934 e (UE) 2019/935.

Le pratiche enologiche specifiche (incluso l'arricchimento) risultano dal metodo di produzione tradizionale prescelto e possono essere tratte dal disciplinare di produzione.

b. Rese massime

10 000 kg di uve per ettaro

6. Zona geografica delimitata

L'indicazione geografica «Bergland» comprende i vigneti dei Land austriaci dell'Austria superiore, della Carinzia, di Salisburgo, del Tirolo e del Vorarlberg.

7. Varietà principale/i di uve da vino

Grüner Veltliner - Weißgipfler

Zweigelt - Blauer Zweigelt

Zweigelt - Rotburger

8. Descrizione del legame/dei legami

Il carattere predominante tanto dei vini quanto del mosto di uve parzialmente fermentato («Sturm») della regione del Bergland è spiccatamente acido e fruttato, caratterizzato da aromi dovuti all'escursione termica tra giorno e notte e può essere generalmente descritto come fresco e frizzante. I diversi tipi di terreno e di posizione determinano una certa varietà nei vini rossi, anche se in generale possono essere descritti come leggeri e spiccatamente fruttati.

9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione ulteriore:

deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

ai sensi della legge sul vino austriaca le autorità competenti devono effettuare un controllo annuale dei «Landweine» in conformità con le disposizioni stabilite dall'Unione europea. Tale controllo comprende soltanto un'analisi analitica o un'analisi organolettica e analitica, nonché un controllo del rispetto delle condizioni del disciplinare di produzione.

Link al disciplinare del prodotto

<https://www.bmlrt.gv.at/land/produktion-maerkte/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html>.
